

STATUTO

**SIPARIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS SALITA MOTTA 2

Numero REA: CS - 266289

Codice fiscale: 03926570783

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

2 di 49

3 di 49

	vi di cui alla legge 381/91 lett. "A" che attraverso lo svol-
	gimento di attività produttive nei vari settori, in conformi-
	tà a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "B" e successi-
	ve modificazioni ed integrazioni.
	La Cooperativa può operare anche con terzi.
	Nello svolgimento delle attività la cooperativa impiega possi-
	bilmente soci lavoratori retribuiti; per le attività produttive
	impiega lavoratori svantaggiati in misura non inferiore a
	quella prevista dalla citata legge 381/91, dando occupazione
	lavorativa ai soci lavoratori e le migliori condizioni econo-
	miche, sociali e professionali, che saranno regolati con appo-
	sito regolamento interno di cui alla legge 142/2001.
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si av-
	vale delle prestazioni lavorative dei soci in possesso dei re-
	quisiti tecnico professionali richiesti dalle attività che an-
	drà a svolgere.
	La Cooperativa può operare anche con terzi.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuo-
	ve occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche
	per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto
	di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro Su-
	bordinato.
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di la-
	voratori non soci.

	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-
	tata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresen-
	za, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali
	e dei regolamenti interni.
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi
	delle mutualità senza scopo di lucro.
	Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'or-
	gano amministrativo o dall'assemblea ordinaria dei soci.
	I soci lavoratori della cooperativa:
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
	formazione degli organi sociali e alla definizione della
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-
	tecipano al rischio di impresa ai risultati economici ed alle
	decisioni sulla loro destinazione;
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili
	per la cooperativa stessa.
	Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o suc-
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ul-
	teriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o

	autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce co-
	munque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaura-
	zione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i re-
	lativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli
	altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge,
	nonchè, in quanto compatibili con la posizione del socio lavo-
	ratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica
	in ogni caso la legge 3 aprile 2001, n. 142.
	La cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi
	dei soci si propone di svolgere e realizzare, avvalendosi pre-
	valentemente dell'attività lavorativa dei soci, per conto del-
	l'amministrazione statale, anche autonoma delle Regioni, Pro-
	vince, Comuni e di qualsiasi Ente Pubblico, nonché di ditte e
	soggetti privati, lo svolgimento di attività diverse - agrico-
	le - industriali, commerciali o di servizi - finalizzate al-
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi del-
	l'art. 1 lettera b) della Legge 8/11/91, n. 381 quali:
	- attività teatrali;
	- ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione
	spaccio, mense, alberghi, ristoranti;
	- lavanderie stirerie e tintorie;
	- pulizie e manutenzioni di immobili civili od industriali;
	- lettura contatori acqua, gas ed elettricità con relativa ri-
	scossione canoni;
	- gestione parchi;

	- gestione impianti di depurazione delle acque reflue e di ve-
	getazione, disinquinamento in relazione alle attività produt-
	tive e civili;
	- progettazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati
	per il risparmio energetico, servizi termo-energetici e ge-
	stione del calore;
	- gestione o manutenzione impianti sportivi e circoli ricrea-
	tivo-culturali;
	- segnaletica, sicurezza stradale, assemblaggio, affissione e
	pubblicità, volantinaggio, trasporto persone, servizio scuola-
	bus, servizi reali all'impresa;
	- organizzare e gestire in convenzione con Enti pubblici o
	privati, servizi di manutenzione del verde pubblico o priva-
	to, spazzamento, giardinaggio e manutenzione di strade, pota-
	tura di alberi da frutta, alberi da giardino, pulitura bo-
	schi, ecc., nel settore della salvaguardia ambientale anche
	attraverso la gestione e/o realizzazione di canili e/o gatti-
	li;
	- raccolta, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi urba-
	ni, rifiuti speciali ed industriali, recupero dei prodotti
	speciali di rifiuto, vetro, carta, metalli etc., per eseguir-
	li direttamente o per farli eseguire ai propri soci cooperato-
	ri o in compartecipazione con essi;
	- effettuare opere di rimboscamento/disboscamento o di custo-
	dia delle zone verdi pubbliche o in gestione alle pubbliche

	amministrazioni;
	- gestire impianti agrituristicici, maneggi ed ogni altra atti-
	ività ivi connessa;
	- servizi di disinfezione, derattizzazione e sanificazione;
	- realizzazione e gestione di aree pubbliche o private desti-
	nate a parcheggio e rimessaggio di automezzi;
	- gestione autovelox;
	- Gestione porto turistico e assistenza all'attracco e all'or-
	meggio;
	- gestione di bar, ristoranti, ostelli della gioventù, alber-
	ghi e locali di divertimento a particolare vocazione turisti-
	ca e d'interesse sociale, somministrazione di alimenti e be-
	vande, compresa la consegna domiciliare;
	- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia
	dei volumi e delle stesse;
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari
	e non alimentari;
	- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli sanita-
	ri, presidi ed attrezzature mediche e chirurgiche;
	- svolgere attività di studio, ricerca, programmazione, pro-
	gettazione nel settore della formazione professionale, gesti-
	re e/o realizzare corsi di formazione professionale di quali-
	ficazione e/o riqualificazione (anche tramite internet) auto-
	nomamente o in convenzione con Enti pubblici o privati, elabo-
	rare progetti nell'ambito delle iniziative della Comunità Eu-

9 di 49

	roba;
	- montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizi di assi-
	stenza e organizzazione di fiere, feste, spettacoli, mostre,
	congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimo-
	nie in genere; montaggio luminarie;
	- montaggio e smontaggio di giochi, palchi e strutture per ma-
	nifestazioni di qualsivoglia genere ed eventi;
	- manutenzione e realizzazione di tende per interni ed ester-
	ni e zanzariere;
	- servizio di rilevamento e censimento;
	- riesumazione e sepoltura;
	- lavori di movimento terra, costruzione, pavimentazione, ma-
	nutenzione e Bitumazione di strade pubbliche, terre rinforza-
	te, rilevati aeroportuali e ferroviari;
	- realizzazione e manutenzione barriere antirumore;
	- pitturazioni e pavimentazioni interne ed esterne, pavimenta-
	zioni in cemento industriale, lavori di impermeabilizzazione
	immobili; verniciatura;
	- costruzioni edili civili, industriali, monumentali completi
	di impianti, nonché ristrutturazioni di interni e di esterni
	(compresi beni patrimoniali degli enti pubblici);
	- carpenteria metallica, lavori di restauro di edifici monu-
	mentali;
	- lavori ed opere speciali vari quali: rilevamenti topografi-
	ci, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni e opere

	speciali del sottosuolo, impermeabilizzazioni dei terreni,
	perforazioni, isolamento e carotaggio;
	- sollevamento impalcati di opere d'arte (ponti e viadotti) e
	sostituzioni e posa appoggi, giunti di dilatazione, adeguamen-
	to sismico, sabbiatura e trattamenti protettivi speciali; de-
	molizione, idrodemolizione e tagli di strutture in cemento ar-
	mato;
	- realizzazione pozzi artesiani;
	- lavorazioni in ferro, alluminio e manutenzione;
	- gestire centri di lavoro per la produzione e la commercia-
	lizzazione di manufatti in genere;
	- gestire officine per la riparazione di automezzi sia propri
	che di terzi;
	- lavori di falegnameria in generale e vendita legnami;
	- installazione, manutenzione e riparazione di impianti termi-
	ci;
	- installazione, manutenzione e riparazione di impianti idrau-
	lici e marittimi, quali: acquedotti, fognature, impianti di
	irrigazione, lavori di dragaggio e costruzioni moli, bacini,
	banchine, ecc.;
	- installazione, manutenzione e riparazione di impianti reti
	di telecomunicazioni in cavo a fibra ottica e manutenzione;
	Installazione rete lan;
	- installazione, manutenzione e riparazione di impianti im-
	pianti elettrici civili ed industriali;

- installazione, manutenzione e riparazione di impianti im-	
pianti di energia alternativa in genere;	
- installazione, manutenzione e riparazione di impianti di au-	
tomazione e manutenzione;	
- installazione, manutenzione e riparazione di impianti e si-	
stemi di allarmi per telecamere a circuito chiuso;	
- installazione, manutenzione e riparazione di impianti di	
condizionamento e manutenzione;	
- installazione, manutenzione e riparazione di impianti di im-	
pianti di illuminazione esterna (pubblici e privati);	
- assistenza e riparazione pc;	
- lavori di tappezzeria, realizzazione e gestione autolavag-	
gi;	
- manovratore/operatore per gru-escavatori; operatore scorta	
RFI;	
- noleggio attrezzature e macchine per costruzioni o demoli-	
zioni, con o senza operatore; noleggio cestelli e scale mobi-	
li con o senza operatore; Noleggio e montaggio ponteggi;	
- noleggio furgoni e barche; Noleggio bici, moto e auto;	
- autista pulman;	
- servizi di navetta; servizio taxi; servizio express;	
- agenzie di informazione turistica e di trasporto, facchinag-	
gio di cose o di persone, anche per conto terzi; guida turi-	
stica;	
- realizzazione e gestione area campeggio e sosta camper;	

	- traslochi;
	- allevamento e vendita di animali domestici, selvatici, rapaci, da cortile, rettili, ecc.;
	- produzione e vendita di liquori;
	- pasticceria, gelateria e conetteria;
	- ristorazione, catering;
	- lavorazione e vendita pesce;
	- parrucchiera ed estetista;
	- creazioni artistiche; creazioni souvenir; ricamo; lavori artigianali;
	- nell'espletamento delle sue attività la società potrà usufruire di contributi erogati da Enti pubblici quali Comunità Europea, Stato, Regione, Provincia, Comprensori, Comuni e loro consorzi o associazioni.
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.. Per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
	La società cooperativa, inoltre, per il conseguimento degli scopi sociali potrà avvalersi di tutte le leggi agevolative esistenti e future di natura fiscale, finanziaria e creditizia, potrà accedere a qualsiasi forma di finanziamento pubblico.

	co o privato a breve, medio e lungo termine.
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è,
	inoltre, impegnata ad integrare - in modo permanente o secon-
	do le opportunità contingenti - la propria attività con quel-
	la di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a con-
	sorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo
	cooperativo.
	La società potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
	aziendale nonchè adottare procedure di programmazione plurienn-
	nale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento azienda-
	le, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali
	norme modificative ed integrative.
	La cooperativa, ai soli fini strumentali e nel rispetto del
	divieto di cui al comma precedente, può svolgere qualunque al-
	tra attività affine o connessa all'oggetto sociale o comunque
	finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.
	La cooperativa potrà, sempre ai soli fini strumentali:
	- richiedere ed accettare contributi e finanziamenti sia da
	parte dello Stato che Enti regionali, locali e della Comunità
	Europea, nonchè di ogni altro soggetto privato;
	- stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati e con Uni-
	versità;
	- chiedere ed accettare contributi per gestire attività e ser-
	vizi inerenti gli scopi sociali, accettare finanziamenti e

15 di 49

	spetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad orga-
	nismi ed enti idonei. La società non potrà esercitare attivi-
	tà finanziaria nei confronti del pubblico.
	TITOLO III
	SOCI
	Art. 5 (Soci ordinari)
	Il numero dei soci non può essere inferiore a tre ne superio-
	re al massimo stabilito per legge.
	I soci operatori:
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e al-
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-
	cipano al rischio d'impresa.
	Possono essere soci operatori le persone fisiche che pos-
	siedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgo-
	no la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli
	scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità
	professionali, in rapporto allo stato di attività e al volu-

	me di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai ri-
	sultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci
	in base all'appartenenza a ciascuna categorie.
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-
	sercitano in proprio imprese identiche o affini o participa-
	no a società che, per l'attività svolta, si trovano in effet-
	tiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione
	dell'organo amministrativo.
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-
	operatori.
	(Nel caso di interesse alla formazione).
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-
	ne dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli sco-
	pi sociali.
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-
	le viene fissata dall'Organo amministrativo al momento del-
	l'ammissione.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-
	cio e non può rappresentare altri soci.
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,
	comma 2, del codice civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del pre-
	sente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale
	può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-
	mento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11
	del presente statuto:
	(Nel caso di interesse alla formazione).
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
Art. 7 (Domanda di ammissione)	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.39 e seguenti del presente statuto.	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decaden-	

	za di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 8 (Obblighi del socio)
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-
	lo statuto, i soci sono obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-
	l'Organo amministrativo:
	- del capitale sottoscritto;
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
	di istruttoria della domanda di ammissione;
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-
	gli Amministratori;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-
	gli organi sociali.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-
	ta alla Cooperativa.
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

22 di 49

di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

24 di 49

	mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
	del bilancio stesso.
	Art. 14 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-
	resenterà di fronte alla Società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
	2 e 3 del codice civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente

art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del-	
l'art. 13.	
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
me il proprio apprezzamento con le modalità previste dal-	
l'art. 7.	
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
dell'art. 13.	
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
sponsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b),	
c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	

sopra.	
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
TITOLO IV	
SOCI SOVVENTORI	
Art. 16 (Soci sovventori)	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna.
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;

29 di 49

30 di 49

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
	d) dalla riserva straordinaria;
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal

32 di 49

33 di 49

	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;	
- il contenuto della decisione;	
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-
	ti dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
	Art. 29 (Votazioni)
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
	Art. 30 (Voto)
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
	l'ammontare della sua partecipazione
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-
	do comma.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria

	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-
	re o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civi-
	le.
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nel-
	l'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo gra-
	do o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impre-
	sa.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
	presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
	dato da un notaio.
	Art. 32 (Amministrazione)
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-
	strazione.
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-

	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero
	di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà de-
	terminato di volta in volta prima dell'elezione.
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi mem-
	bri un Presidente ed un Vice Presidente.
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-
	ridiche.
	L'Organo amministrativo dura in carica sino a revoca o dimis-
	sioni o per il periodo indicato dall'assemblea in sede di no-
	mina.
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-
	cisione dei soci dalla legge.
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le e-
	ventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
nistratori e al Collegio sindacale, ove istituito, sul genera-	
le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-	
ne, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
dalle sue controllate.	
Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
Amministratori.	
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammi-	
nistratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
un giorno prima della riunione.	
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
ca.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
l'art.2386 del codice civile.	
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	

	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per
	la sostituzione dei mancanti.
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei so-
	ci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se no-
	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-
	naria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-
	ne è tenuto a fari ricorso alla decisione dei soci e rimane
	in carica fino alla sua sostituzione.
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-
	minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministrato-
	ri, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcu-
	no di essi, nel caso non venga determinato alcun compenso, le
	cariche s'intendono prestate a titolo gratuito.
	Art. 37 (Rappresentanza)
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Ammi-
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-
	te ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presi-
	dente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizza-
	ti a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone

	liberatorie quietanze.
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-
	lunque grado di giurisdizione.
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali pro-
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammini-
	stratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-
	gislative vigenti al riguardo.
	Art. 38 (Collegio sindacale)
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci sup-
	plenti.
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione
	dei soci.
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-
	vo al terzo esercizio della carica.
	Essi sono rieleggibili.
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-

	sione dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di
	durata del loro ufficio.
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-
	stizia.
	TITOLO VII
	CONTROVERSIE
	Art. 39 (Clausola arbitrale)
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-
	tà di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto
	l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci,
	o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si
	estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione

45 di 49

46 di 49

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguen-
	te ordine:
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
	23, lett. c);
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
	TITOLO IX
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 44 (Regolamenti)
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-
	to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivi-
	tà mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appo-
	siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-
	zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per
	le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-
	sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecni-
	ci se verranno costituiti.
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
	e devoluzione)

48 di 49

Il presente atto

-Firmato: Massimo NARDI - IACCINO Antonio - LARATTA Maurizio
- Anna Calvelli notaio